

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 28/05/2026

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile – stipulato in data 27 agosto 2020 ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio all'uopo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 7 ottobre 2024 (con chiusura al 31/10/2024) – lamenta il diniego alla riduzione pro quota dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in fase di somministrazione del credito e non maturati. Insoddisfatto dell'esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di ammortamento non usufruito, per complessivi € 1.021,93 (oltre interessi legali dalla data dell'estinzione), nonché € 179,10 a titolo di ripetizione integrale della penale di estinzione; in subordine, chiede che le voci di costo up-front vengano rimborsate secondo il criterio della "*curva degli interessi*". Il ricorrente invoca, altresì, la retrocessione delle rate "eventualmente" versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza e la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 200,00 o nel diverso importo ritenuto equo dal Collegio.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alla domanda deducendo che con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo il ricorrente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma liquidata, ai sensi del contratto, rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento. In ogni caso la resistente obietta che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021), limitatamente alle norme secondarie

contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, senza impattare sull'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del DPR n. 180/1950, quale disposizione speciale cogente atta a regolare i finanziamenti contro cessione del quinto; tale circostanza avrebbe ingenerato nel finanziatore il *"legittimo affidamento"* sulla praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi up front e recurring. L'intermediario ha rilevato altresì: che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 09/02/2023, diversamente argomentando rispetto alla pronuncia *"Lexitor"* adottata in un differente contesto, ha affermato il principio per cui *"[l']articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE [...], deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito"*; che anche il recente intervento del legislatore italiano (dapprima con Legge 10 agosto 2023, n. 103, e poi con D.L. 10 agosto 2023, n. 104, art. 27) sembra escludere il rimborso dei costi up front corrisposti a terzi, *"fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa"*; che il conteggio estintivo - in funzione del quale il ricorrente ha effettuato il pagamento del residuo debito - è stato redatto in conformità alle clausole del contratto compendiate nell'accluso documento informativo, mod. SECCI) approvate e accettate dal cliente, nel rispetto del citato art. 6-bis del D.P.R. n.180/1950; di avere già provveduto al rimborso delle rate incassate in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento. Alla stregua dei superiori rilievi la resistente conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto alla restituzione pro-quota dei costi del finanziamento non maturati per effetto della prematura estinzione, ex art. 125-sexies, Tub. L'intermediario ha negato il rimborso eccependo, *inter alia*, che il cliente, corrisponendo la somma a saldo del debito residuo liquidato nel conteggio estintivo emesso il 7 ottobre 2024, avrebbe rinunciato a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento.

L'eccezione è infondata.

Sull'efficacia liberatoria di quietanze sottoscritte in occasione dell'estinzione anticipata di finanziamenti a consumatori, è stato chiarito che l'effetto preclusivo, in ordine alla possibilità di adire l'ABF per ricevere tutela, in astratto sussiste ove detti atti – alla stregua di accordi transattivi o rinunciativi – contengano un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente abbia inteso rinunciare, e alla volontà espressa dal dichiarante, in termini non equivoci, di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 8827/2017; Coll. Napoli, Dec. n. 16541/2020).

Nel caso di specie il menzionato rendiconto è privo di sottoscrizione del cliente e di qualsivoglia riferimento all'oggetto di una eventuale rinuncia. Detto atto si risolve in un mero documento ricognitivo del predisponente finalizzato a determinare l'importo dovuto a saldo dal consumatore per estinguere anzitempo il prestito. Pertanto, deve escludersi che il conteggio estintivo rilasciato dalla resistente possa costituire atto impeditivo alla proposizione del ricorso qui in esame, il quale si palesa meritevole di apprezzamento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento consolidato di questo Arbitro - successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale - è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 (c.d. *"sentenza Lexitor"*), secondo cui *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del*

credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". Tale soluzione interpretativa si pone in linea con l'art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Ciò rammentato, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito, l'intermediario ha posto a carico del ricorrente, in unica soluzione, gli importi di € 550,00 (a titolo di spese di istruttoria) ed € 1.177,20 (a titolo di commissioni di intermediazione) rilevanti ai fini della decisione.

Ebbene, in ordine alle spese di istruttoria, il tenore delle prestazioni contemplate nella descrizione della relativa clausola determinativa (cfr. sezione 3.1, mod. Secci), induce a ravvisare la natura recurring di tale voce di costo, che remunera in modo promiscuo e cumulativamente, tra l'altro, le attività di *“Raccolta dati, documentazione e loro archiviazione”*, nonché di *“notificazione degli atti”* da espletarsi durante l'intero svolgimento del rapporto; sicché detti oneri devono essere rimborsati al cliente in proporzione (lineare) al periodo di dilazione non usufruito (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 546/2026). Medesimo diritto restitutorio sussiste (secondo un diverso criterio di proporzionalità relativa) in relazione alla quota dei costi di intermediazione dovuti in corrispettivo di prestazioni a maturazione istantanea erogate dall'Agente in attività finanziaria intervenuto nell'operazione creditizia (cfr. ABF Bari, Dec. n. 4123/2026). A tale conclusione non osta il rilievo della convenuta sulla irripetibilità dei costi up front desumibile, a suo dire, dal tenore della sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023 (C-555/21), resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, cit., avendo la Corte chiaramente evidenziato le *“specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)”* (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023; Corte di Appello Torino, Sent. 23.06.2023, causa n. 930/2021, R.G.)

Per quanto innanzi, non avendo l'intermediario operato alcuna riduzione - ulteriore rispetto agli interessi della dilazione - a titolo di costi in sede di liquidazione del debito residuo, il Collegio dichiara la convenuta tenuta al rimborso, in favore del ricorrente, dell'importo complessivo di euro 788,00, calcolato adottando, quanto agli oneri recurring, il criterio pro rata temporis lineare, ovvero il criterio della "*curva degli interessi*" per i costi up front (in mancanza di una valida previsione pattizia sul punto), tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito (n. 71 rate residue su 120 previste in origine), la cui quantificazione trova riscontro nella seguente tabella elaborata con dettaglio di voci:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	9.08%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59.17%
- in proporzione alla quota interessi	39.26%

n/c		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	costi istruttoria (recurring)	€ 550.00	€ 325.42	€ 215.95			€ 325.42
	costi intermediario del credito (up front)	€ 1,177.20	€ 696.51	€ 462.20			€ 462.20
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00			€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti
 € 788

interessi legali
 1

Alla somma come sopra determinata vanno aggiunti gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

Non meritevole di accoglimento si palesa l'istanza concernente la retrocessione dell'importo addebitato a titolo di commissione per la prematura estinzione del prestito. È stato infatti chiarito che la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB, sull'equo indennizzo da corrispondere al finanziatore in caso

di rimborso anticipato di un finanziamento a consumatori deve essere interpretata nel senso che la penale prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che nella singola fattispecie quanto preteso a tale titolo sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'indennizzo stabilite dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 5909/2020).

Nel caso in esame, alla stregua del citato orientamento, considerato che l'importo rimborsato in anticipo, al netto della riduzione del costo totale del credito, è superiore al limite di euro 10.000,00 normativamente previsto, deve concludersi per la legittimità dell'indennizzo praticato dall'intermediario resistente (cfr. ABF Col. Coord., Dec. n. 11679/2021) e, conseguentemente, per l'infondatezza del capo della domanda formulata in proposito (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025; Coll. Bari, Dec. n. 14685/2022).

La pretesa concernente il ristoro delle rate "*eventualmente*" versate in eccedenza non può del pari essere accolta in quanto priva di elementi probatori (arg. ex art. 2697, cod. civ.).

Non meritevole di accoglimento si palesa, da ultimo, l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale, quale voce di danno emergente reclamata dal ricorrente, potenzialmente risarcibile secondo le regole di diritto comune ove consti un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Nel caso in esame, tuttavia, non constano evidenze documentali che inducono a considerare obiettivamente necessaria la presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché prive di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4580/2025, cit.; Coll. Bari, Dec. n. 7214/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 788,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE